



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 67/15

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA FRANCESCO ROLANDO E VIA ROCCIAMELONE PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale di chiusura di via Francesco Rolando e via Rocciamelone per eseguire lavori atti ad eliminare l'accertato pericolo di cui all'ordinanza dal Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Terza Civile, pervenuta al Comune di Susa in data 27 maggio 2014 – protocollo n. 6342;

Considerato che l'intervento prevede l'installazione di un ponteggio perimetrale anticaduta sui due lati dei fabbricati contraddistinti dai civici n. 8 di via Francesco Rolando e n. 7 di via Rocciamelone, al fine di evitare che eventuali situazioni di parziale crollo del tetto possano interessare le vie pubbliche;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità durante la fase di esecuzione dei lavori;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che nei giorni 21,22,23 dicembre 2015,

dalle ore 8,00 alle ore 20,00, sia vietato il transito in via Francesco Rolando e via Rocciamelone, per consentire l'esecuzione dei lavori illustrati in premessa;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che il richiedente provveda all'apposizione dei prescritti cartelli stradali di segnaletica indicante la chiusura, e modifica della viabilità ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, nonché ad un adeguato preavviso dell'interruzione;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 18.12.2015

Il Comandante della Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it